

Vigevano, 13 gennaio 2017

Soppressione ed eliminazione di alcuni codici tributo da gennaio 2017

Si pone in evidenza, per i datori di lavoro, la **soppressione del codice tributo 1004** (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e **del codice 1013** (ritenute su conguaglio da effettuato nei primi due mesi dell'anno), che confluiscono entrambi nel codice **1001** (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la **soppressione del codice tributo 3815** (addizionale regionale Irpef importo minimo) che confluisce nel codice tributo **3802**.

Per quanto concerne i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi si evidenzia che non è stato toccato dal processo di revisione il codice tributo **1040** (ritenute su reddito di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni) ma in esso confluisce il codice tributo **1038** utilizzato per le provvigioni degli agenti.

Dal primo giorni del 2017, quindi, non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre, risultando essi soppressi.

Dovranno essere utilizzati, invece, i nuovi codici tributo sopra indicati.

Si consideri, ad esempio, un datore di lavoro che abbia operato ritenute IRPEF sui **compensi corrisposti ad un collaboratore coordinato e continuativo nel mese di dicembre ed effettui il versamento il 16 gennaio 2017**, il modello F24 deve essere compilato utilizzando il **codice tributo 1001**, anziché il vecchio **1004**, atteso che alla data di versamento quest'ultimo risulterà soppresso, e a prescindere dal fatto che gli importi si riferiscano al mese di dicembre 2016.

Nel caso di **ravvedimento operoso operato nel 2017**, per le ritenute operate a un agente a maggio 2016, per le quali non si è effettuato il versamento con il codice tributo **1038**, si eseguirà il versamento con il ravvedimento utilizzando il nuovo codice tributo **1040**.

Media partner



www.sogesi.it

